



STATUTO

Approvato da Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020

ART. 1

DENOMINAZIONE

L'Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari (ANGEM), di seguito denominata Associazione, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali, ed economici delle imprese associate.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha sede in Milano, via Barozzi 7.


La sua durata è illimitata.

ART.2

FINALITÀ

L'Associazione, nell'interesse delle imprese rappresentate, si prefigge in particolare di:

- a) promuovere la qualificazione delle imprese che operano nel settore della ristorazione secondo standard di qualità ed efficienza;
- b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione condivisa dei problemi di comune interesse;
- c) assistere e rappresentare gli associati anche attraverso le titolarità della contrattazione collettiva di settore;
- d) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- e) promuovere e favorire servizi ed attività, sotto qualunque forma, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;



f) espletare ogni altro compito che dalle leggi, dalla contrattazione collettiva di riferimento o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.

L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale e sovranazionale, là dove ciò sia coerente e funzionale al perseguimento dei fini sopra indicati.

g) promuovere negli associati l'implementazione della Responsabilità Sociale di Impresa.

ART. 3

SOCI

Possono essere soci le imprese e le entità economiche organizzate che svolgono attività di ristorazione eventualmente anche congiuntamente ad altri servizi di facility management.

Il socio è qualificato in "socio effettivo" o "socio aggregato".

ART. 4

ADESIONE, MODALITÀ E CONDIZIONI

Per acquisire la qualifica di socio effettivo o aggregato occorre presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, allegando una dichiarazione dell'attività svolta, del numero totale dei dipendenti e del relativo fatturato. Nel caso di gruppi di società la qualifica di socio viene assegnata in esclusiva all'impresa capogruppo o comunque alla più grande società di ristorazione del gruppo e/o a quella che esercita le funzioni di direzione, coordinamento e controllo.



Il Consiglio Direttivo delibererà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.


Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.

Non possono essere ammesse le imprese a carico delle quali risultano nei due anni precedenti alla domanda gravi inadempimenti in materia contrattuale, di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, alle disposizioni igienico-sanitarie, nonché violazioni relative alla responsabilità amministrativa delle stesse, come disciplinata dal D.L. 8 giugno 2001, n. 231. Non possono essere altresì associate imprese soggette a procedure concorsuali. Non possono inoltre essere associate le imprese che non aderiranno a eventuali protocolli o codici di comportamento proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può richiedere la produzione della necessaria documentazione e valuta, secondo il proprio insindacabile giudizio la gravità degli inadempimenti.

L'adesione attribuisce la qualifica di socio effettivo o aggregato e lo impegna a tutti gli effetti di legge e statutari per quattro anni, con inizio dal 1° gennaio al 1° luglio successivi alla data di adesione.

L'adesione delle imprese è diretta e si intende tacitamente rinnovata di quadriennio in quadriennio. È in ogni caso ammesso il recesso del socio nel corso del quadriennio, da comunicare a mezzo lettera raccomandata entro il 30 giugno dell'anno precedente l'uscita dall'Associazione.

Le imprese sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea.



Solo se in regola con i contributi sociali i soci posso esercitare i diritti negli organi di cui ai successivi articoli 5 e 8, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2, lett. d).

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

ART. 5

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Sia i soci effettivi che i soci aggregati hanno diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e di rappresentanza offerte dall'Associazione.

Ciascun socio, sia effettivo che aggregato, ha diritto di partecipazione, di intervento e di voto in Assemblea: ai soli soci effettivi spetta il diritto di elettorato attivo e passivo per la composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

ART. 6

DECADENZA E RECESSO

La qualità di Socio effettivo o aggregato si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria;
- b) per recessi ai sensi degli articoli precedenti;
- c) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;



e) per mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio effettivo o aggregato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7

SANZIONI

I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, per i casi di violazione statutaria, sono:

- a) La deplorazione scritta;
- b) La sospensione;
- c) La decadenza.

ART. 8

ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.


ART. 9

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in Organi collegiali decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.



Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie e non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Inoltre si decade dalla qualifica di componente del Direttivo sia per esclusione sia per dimissioni o uscita dell'Azienda dall'Associazione.

ART. 10

INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente ricoperta nell'ambito dell'Associazione è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di Governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionale riconosciuta dall'Associazione.

ART. 11

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai soci effettivi e aggregati a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ad ognuno dei soci sia effettivi che aggregati di cui al comma precedente spetta 1 voto.

Ai soli soci effettivi spettano ulteriori voti in ragione del numero di dipendenti dichiarati, senza distinzione tra contratti di lavoro a tempo pieno e tempo parziale, che per i Gruppi d'impresе viene considerato il dato aggregato del personale di tutte le aziende del Gruppo che operano nella ristorazione, con le seguenti modalità: ai soci fino a 100 dipendenti spettano ulteriori 3 voti, soci da 101 a 500 dipendenti spettano ulteriori 5



voti, soci da 501 a 1000 dipendenti spettano ulteriori 10 voti, soci da 1001 a 3000 dipendenti spettano ulteriori 20 voti, soci da 3001 a 5000 dipendenti spettano ulteriori 30 voti, soci con più di 5001 dipendenti spettano ulteriori 40 voti. Per i gruppi d'impresa la qualifica di socio spetta esclusivamente alla società capogruppo anche in relazione ai voti spettanti.

Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 12

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata da spedire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, il numero dei voti assembleari attribuito a ogni singolo socio effettivo o aggregato, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino il 50% dei voti dell'Assemblea.

Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dal prescritto numero di componenti



dell'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata, via posta elettronica certificata, telegraficamente o per fax o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, fatto salvo il caso della presenza del Notaio, possono svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.



La partecipazione del notaio è necessaria per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l'Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti.

ART. 13

ASSEMBLEA: VALIDITÀ

Per la costituzione legale dell'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria deve essere presente o rappresentata in prima convocazione la metà più uno dei voti dei soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti dei soci effettivi presenti o rappresentati in regola con il pagamento della quota sociale, purché in maggioranza rispetto a tutti i voti disponibili, e dovrà avere luogo almeno due ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, fatta eccezione per i casi di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni, in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto e con la sola partecipazione dei soci effettivi. Solo in caso di palese unanimità si può deliberare con voto palese. Per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione, con delibera sulla destinazione delle eventuali eccedenze attive e patrimoniali dell'Associazione stessa, l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti e con la sola partecipazione dei soci effettivi.




Alle elezioni delle cariche sociali, alle quali partecipano i soci effettivi, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

ART. 14

ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e del lavoro;
- b) decide in merito alle questioni ad essa demandate;
- c) elegge, con il voto dei soci effettivi, ogni quadriennio il Presidente che, ove sia espressione delle imprese associate con la qualifica di socio effettivo, deve avere le caratteristiche di eleggibilità previste ex articolo 10;
- d) determina, con il solo voto dei soci effettivi, il numero dei membri del consiglio direttivo tra un minimo di 5 ed un massimo di 7;
- e) elegge ogni quadriennio, tra i soci effettivi 5 membri del Consiglio Direttivo;
- f) elegge ogni anno, tra i soci aggregati, 2 membri del Consiglio Direttivo;
- g) nel caso in cui i soci effettivi fossero in un numero inferiore a 5 i membri del Consiglio Direttivo saranno eletti solo tra i soci effettivi;
- h) nomina, con il voto dei soli soci effettivi, ogni quadriennio il Collegio dei Revisori dei Conti da un minimo di 1 componente ad un massimo di 3 componenti;



- i) nomina, con il voto dei soli soci effettivi, ogni quadriennio il Collegio dei Probiviri da un minimo di 1 componente ad un massimo di 3 componenti; la carica di Probiviro è a titolo gratuito;
- j) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- k) approva protocolli o codici di comportamento proposti dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e dai membri eletti dall'Assemblea. Sono eleggibili a tale carica i massimi rappresentanti dei vertici aziendali che ricoprono in azienda le seguenti cariche: titolare, socio in caso di società di persone, Presidente, Amministratore delegato, Consigliere di amministrazione, Direttore Generale, Direttore Operativo, pastPresident dell'Associazione. Nel caso di gruppi di società i requisiti di eleggibilità sono riferiti alla società capogruppo o comunque alla più grande società di ristorazione del gruppo. Ogni società, società capogruppo o associazione esprime un solo



voto. In caso di vacanza di membro del Consiglio, il Consiglio stesso procederà alla cooptazione tra i soci conformemente a quanto previsto all'art 14, commi e) ed f): la cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea alla prima successiva.

I membri del Consiglio decadono a seguito della perdita delle funzioni specifiche presso i soci che rappresentano e che provvederanno alla sostituzione con altro rappresentante.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti rappresentanti i soci effettivi, mediante convocazione da inviare via posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione verrà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Le votazioni del Consiglio sono di regola palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure due dei consiglieri rappresentanti i soci effettivi e salvo che riguardino persone.

Le riunioni del Consiglio sono valide ed atte a deliberare purché siano presenti la metà più uno dei consiglieri, e la maggioranza dei membri che rappresentano i soci effettivi.



Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi di politica sindacale e del lavoro deliberati dall'Assemblea:

- a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
- b) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) determina l'entità delle quote sociali rispettivamente per i soci effettivi ed i soci aggregati da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- d) approva e modifica regolamenti, protocolli e codici di comportamento che si intendono emanare;



- e) delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, per l'accettazione di donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) decide sull'ammissione di soci e sulla loro decadenza: alla delibera partecipano i Consiglieri rappresentanti i soci effettivi con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti che i soci effettivi, ivi rappresentati dai Consiglieri, hanno disponibili in Assemblea come previsto all' art 11;
- g) applica le sanzioni per le violazioni statutarie;
- h) svolge mandati specifici affidati dall'Assemblea;
- i) nomina la commissione per la gestione della contrattazione collettiva di settore e per le altre questioni afferenti le relazioni di lavoro e ne ratifica l'operato;
- j) nomina su proposta del Presidente, un consulente con le funzioni di Direttore Operativo;
- k) nomina comitati tecnici o commissioni;
- l) delibera le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea straordinaria.

ART. 17

PRESIDENTE

Il Presidente, che può essere persona esterna al settore, ma con comprovate caratteristiche di professionalità, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.

Il Presidente:



- a) da esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
- e) può assumere decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;
- f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- g) redige la relazione sociale da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri, che dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea anche fra non soci e dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In occasione della sua prima riunione, se composto da più di un membro, il Collegio provvede a nominare al suo interno un Presidente.



Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri, viene eletto dall'Assemblea ed è a titolo gratuito.

Il Collegio dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio, se composto da più di un componente, provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.


In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci che venga deferita dal Presidente.

ART. 20

PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE – BILANCI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote versate annualmente dai Soci e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali;



b) dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo;

c) da proventi vari, nonché da ogni altra entrata attribuita all'Associazione dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno la metà più uno dei voti e delibererà con voto favorevole di almeno la metà più uno di voti espressi dai soci effettivi.

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone poteri e indicando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità similari.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Milano, 16 dicembre 2020

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Z. Z.', written over a horizontal line.